



CIRCOLARE INFORMATIVA: AGOSTO 2024

AVVISI BONARI – DAL 2025 RADDOPPIANO I TEMPI PER PAGARE, DA 30 a 60 GIORNI

Dal 2025 ci sarà più tempo per pagare le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali del Fisco. Di norma, passerà da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento delle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'estensione

Le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, emessi a norma degli articoli 36-bis (controlli automatici) e 36-ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis (controlli automatici) del decreto Iva (Dpr 633/1972), potranno essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si allunga così da 30 a 60 giorni il termine per il pagamento. Resterà invece di 30 giorni il termine per pagare le somme dovute a seguito del ricevimento della comunicazione per i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio, le indennità di fine rapporto.

Controllo automatizzato

Per «controllo automatizzato» si intende la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, modello 770, e dell'Irap. L'agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Controllo formale

Per «controllo formale» si intende la liquidazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, modello 770, e dell'Irap. L'agenzia delle Entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, con il modello F24; anche in questo caso, i giorni diventeranno 60 dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, per il pagamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.



CREDITI DI IMPOSTA E QUADRO RU

Tax credit assenti dal quadro RU

L'omessa indicazione nel quadro RU del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex articolo 1, commi 280-283, della legge 296/2006 non può mai originare un credito d'imposta inesistente, in quanto mero inadempimento formale.

ECOBONUS 55%/65% E OMISSIONE INVIO COMUNICAZIONE ENEA – BONUS SALVO – NUOVA SENTENZA A FAVORE

L'omesso invio della comunicazione Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori (o nel più ampio termine previsto per la remissione in bonis, ai sensi dell'articolo 2 del DI n. 16/2012) non è causa della perdita del diritto alla detrazione "ecobonus" del 50-65%, all'epoca disciplinata dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (e attualmente dall'articolo 14 del DI n. 63/2013). Tale conseguenza, infatti, non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia. Così ha stabilito la Cgt di primo grado di Torino (presidente Cervetti, relatore Collu) con la sentenza n. 727/01/2024, affermando un principio oggetto di contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di cassazione.

NOTIFICA CARTELLA A SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE

Sentenza CGT I grado Milano 8.1.2024, n. 68/24

La cartella di pagamento può essere notificata alla società cancellata dal Registro Imprese entro i 5 anni successivi all'estinzione. Infatti, come stabilito dall'art. 28, D.Lgs. n. 175/2014, "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".

La cartella di pagamento deve essere notificata, pena la nullità della notifica, entro 5 anni dalla cancellazione della società nel registro delle imprese